



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

Decreto 09/2021

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

ritenuta l'urgenza di formulare regole chiare in merito allo svolgimento delle udienze nel primo trimestre del 2022;

visto l'art. 16 comma 3 del decreto legge 228/2021 (cd. "milleproroghe") con cui si dispone che "Il termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022";

ritenuto che, secondo l'interpretazione già adottata per la proroga al 31.12.2021 disposta dall'art. 6 D.L. 105/2021, la proroga di cui sopra deve intendersi riferita non solo al comma 1 dell'art. 27, disciplinante le udienze con collegamento da remoto, ma anche al comma 2, disciplinante le modalità alternative della decisione sulla base degli atti e della trattazione scritta;

ritenuto che tale interpretazione è, del resto, coerente con la proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza e con l'attuale andamento della pandemia da Covid 19;

rilevato che l'auspicato ritorno alle udienze in presenza deve pertanto ritenersi ulteriormente rinviato;

DISPONE

fino al 31 marzo 2022 le udienze presso la Commissione tributaria provinciale di Milano si terranno con le medesime modalità praticate nel secondo semestre dell'anno 2021 e quindi ex art. 27 comma 1 con collegamento da remoto, ove possibile, ovvero ex art. 27 comma 2 con decisione allo stato degli atti o dopo trattazione scritta.

Milano, 31 dicembre 2021

Dott. Paolo ROGGERO*

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993*